



DELIBERA N. 738

9 settembre 2020

Fasc. Anac n. 3070/2020

Oggetto: Affidamento, da parte della Regione Umbria, della fornitura test rapido sierologico da pungidito Screen Test COVID-19 (INCP-402S) alla società V.I.M. G. Ottaviani S.p.A.

Riferimenti normativi

art. 63 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016

Parole chiave

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara

Non massimabile

VISTO

l'articolo 19, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione;

VISTO

il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni;

VISTO

il Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici adottato con delibera n. 803 del 4 luglio 2018, pubblicato in G.U.R.I. Serie Generale n. 241 del 16 ottobre 2018;

VISTA

la relazione dell'Ufficio Vigilanza Servizi e Forniture

Premessa

Con note trasmesse in data 10 aprile 2020 e 15 aprile 2020, acquisite al prot. Anac al n. 27742/2020 ed al n. 28280/2020, la Regione Umbria ha richiesto all'Autorità un parere sulla congruità del prezzo relativamente alla fornitura di test rapido sierologico da Pungidito Screen Test COVID-19 (INCP-402S) affidata alla società V.I.M. G. Ottaviani S.p.A.

Espletata l'istruttoria da parte del competente Ufficio Rilevazione e Monitoraggio Prezzi di Riferimento, con nota prot. n. 45797 del 18 giugno 2020 l'Autorità ha reso alla Regione Umbria il parere sulla congruità del prezzo.

Al contempo, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 17 giugno 2020, ha chiesto all'Ufficio Vigilanza Servizi e forniture di svolgere la necessaria attività di vigilanza sulla legittimità della scelta della procedura di cui all'art. 63 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016, tenuto conto della situazione emergenziale nella quale è stato concluso il contratto.

L'Ufficio istruttore, con nota prot. n. 50448 del 3 luglio 2020, ha quindi comunicato alla Regione Umbria ed alla società fornitrice l'avvio dell'istruttoria, al fine di verificare la legittimità dell'affidamento della fornitura di cui trattasi tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016.

La Regione Umbria, con relazione acquisita al prot. Anac n. 56085 del 22 luglio 2020, ha formulato le proprie controdeduzioni allegando la relativa documentazione.

La società V.I.M. G. Ottaviani S.p.A. ha invece comunicato di non ritenere di dover formulare controdeduzioni (nota acquisita al prot. Anac n. 57285 del 28 luglio 2020).

Fatto

Con Determinazione Dirigenziale n. 2663 del 25 marzo 2020, nell'ambito delle esigenze derivanti dell'emergenza Coronavirus, la Regione Umbria, Direzione regionale Governo del territorio, ambiente e protezione civile, Servizio Organizzazione e sviluppo del sistema di protezione civile, ha affidato alla società V.I.M. G. Ottaviani S.p.A. la fornitura di n. 15.000 test rapidi sierologici da pungidito Screen Test COVID-19 (INCP-402S) per un importo complessivo di € 240.000,00 (CIG 8255556C51).

Più nel dettaglio, il test in esame, identificato dal Codice INCP-402S, è prodotto da Screen Italia S.r.l. e commercializzato a livello europeo con contratto di esclusiva dalla società V.I.M. G. Ottaviani S.p.A.



L'affidamento della fornitura è avvenuto con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, utilizzabile quando le forniture possono essere fornite unicamente da un determinato operatore economico.

Diritto

Sulla base della documentazione acquisita nell'ambito dell'istruttoria sulla congruità del prezzo, nella comunicazione di avvio dell'istruttoria l'Ufficio di Vigilanza ha rappresentato come la determina a contrarre n. 2663 del 25 marzo 2020 adottata dalla Regione Umbria non apparisse adeguatamente motivata, né in ordine alle circostanze per cui vi sarebbe l'infungibilità del Test prodotto dalla Screen Italia e dunque l'assenza di concorrenza, né in ordine alla tutela di diritti esclusivi.

Infatti non risultava accertata, da parte della Regione Umbria, la verifica dell'infungibilità del Test Sierologico codice INCP-4025 attraverso un'indagine/consultazione di mercato, all'esito della quale risultassero accertate le ragioni tecniche che hanno determinato l'assenza di concorrenza e la necessità di concludere il contratto con il solo operatore economico V.I.M., che commercializza il Test prodotto dalla Screen Italia.

A tale riguardo, l'Ufficio Rilevazione e Monitoraggio Prezzi di Riferimento, nell'istruttoria relativa alla congruità del prezzo, aveva avuto modo di constatare la presenza di più tipologie di test rapidi pungidito Covid 19 fabbricati e commercializzati da altri operatori economici.

Nella comunicazione di avvio dell'istruttoria era stato rilevato, inoltre, come in base al tenore della determina a contrarre, pur essendovi il richiamo alla situazione di urgenza determinata dal Covid 19 ed alle relative norme emergenziali emanate sia dal Governo che dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, non fosse stata adottata la procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera c) del d.lgs. 50/2016 motivata da ragioni di estrema urgenza o quella di cui all'art. 163 (somma urgenza) bensì quella disciplinata dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 63, motivata dall'infungibilità del fornitore.

La Regione Umbria, nelle controdeduzioni presentate, ha descritto il particolare stato emergenziale in cui si è collocato l'acquisto di cui si tratta, rappresentando come la determinazione a contrarre n. 2663/2020 contenesse vari richiami alla situazione di emergenza determinata dal Coronavirus ed all'estrema urgenza di provvedere, oltretutto rinvii a quelle norme emergenziali emanate dal Governo e dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile.

Il richiamo a queste normative emergenziali dimostrerebbe la volontà dell'amministrazione regionale di agire seguendo le procedure di estrema urgenza previste dall'ordinamento, anche se, il sovrapporsi di continue modifiche normative e l'urgenza del momento, non avrebbe consentito di specificarlo ulteriormente.

La Regione Umbria ha inoltre rappresentato di aver valutato le offerte proposte da cinque operatori economici, in particolare quelle presentate dalle società Ilumia, Telco, Pantec, Activia e V.I.M.

Dalla loro valutazione sarebbe emersa l'inadeguatezza delle offerte presentate dalle prime quattro aziende, in primo luogo in quanto, al momento di presentazione dell'offerta, contrariamente all'offerta della VIM S.p.A., nessuna di esse per il prodotto offerto era in possesso

della necessaria iscrizione nell'elenco dei dispositivi medici del Ministero della Salute, e quindi della indispensabile marchiatura CE (senza la quale il Dipartimento nazionale di Protezione civile non riconosceva la legittimità della spesa).

Inoltre alcune proposte offrivano tempi di consegna incerti o troppo lunghi rispetto all'urgenza di provvedere, mentre alcune richiedevano l'acquisto di un quantitativo minimo superiore a quello necessario alla Regione. Inoltre, in alcuni casi il prezzo di acquisto offerto era incerto o comunque superiore a quello proposto dalla VIM S.p.A.

Sulla base della valutazione congiunta di tutti questi elementi la Regione Umbria si è determinata verso la scelta della fornitrice VIM S.p.A., che in quel momento era l'unica ad offrire le migliori condizioni. L'offerta infatti garantiva la consegna immediata del bene già nella disponibilità dell'azienda; il prodotto offerto era l'unico, al momento, accreditato presso il Ministero della Salute; il prezzo proposto appariva in linea con i prezzi medi di mercato del momento; non venivano richiesti acconti; il bene, prodotto dalla ditta Screen Italia era commercializzato in esclusiva a livello europeo dalla VIM S.p.A., titolare del relativo contratto.

La Regione Umbria ha rappresentato come la determina a contrarre contenesse il riferimento agli immediati tempi di fornitura proposti dalla VIM e che tale circostanza rappresenta la caratteristica essenziale della fornitura, in considerazione del quadro esigenziale derivante dalla emergenza sanitaria e dall'urgenza di provvedere.

Conclusivamente, la Regione Umbria ha affermato la legittimità della procedura adottata, in quanto i presupposti di emergenza sanitaria e di estrema urgenza sono stati richiamati in più punti della determina a contrarre e l'affidamento è avvenuto in presenza dei requisiti di cui all'art. 163 del d.lgs. 50/2016 (somma urgenza) ed all'art. 63, secondo comma, sia lettera b) che lettera c) del d.lgs. n. 50/2016, anche per la riscontrata infungibilità in concreto nella fornitura del test rapido pungidito fornito dalla VIM S.p.A.

Valutazioni

Si ritiene che il quadro ricostruttivo della vicenda fornito dalla Regione Umbria nelle controdeduzioni sia adeguato a giustificare la legittimità della procedura utilizzata per l'affidamento della fornitura alla VIM G. Ottaviani S.p.A. dei test rapidi sierologici di cui trattasi.

Tuttavia, si deve confermare come l'intero iter motivazionale sia stato esplicitato dalla Regione solo ex post, in sede di istruttoria, anziché nella determina a contrarre.

Nella determinazione dirigenziale n. 2663/2020 infatti, pur facendo riferimento in più punti alla situazione emergenziale in atto, non è stato fatto riferimento né all' art. 163 del d.lgs. 50/2016 né all' art. 63 comma 2 lettera c) del d.lgs. 50/2016.

Inoltre, per quanto riguarda la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 63 comma 2 lettera b) del d.lgs. 50/2016, nella determina a contrarre non è stato fatto riferimento alla consultazione di altri operatori economici, ed alle valutazioni effettuate, all'esito delle quali la Regione ha ritenuto infungibile la fornitura affidata a VIM S.p.A.

Alla luce delle considerazioni che precedono,

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'adunanza del 9 settembre 2020



DELIBERA

- l'archiviazione del procedimento di vigilanza, tenuto conto delle controdeduzioni fornite dalla Regione Umbria;
- di dare mandato al competente Ufficio dell'Autorità di inviare la presente delibera alla Regione Umbria ed alla società V.I.M. G. Ottaviani S.p.A.

Il Presidente F.F.

Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 11 settembre 2020

Per Il Segretario Maria Esposito

Rosetta Greco

Atto firmato digitalmente